



La Corte mantiene le ammende inflitte alla Samsung SDI e alla Samsung SDI (Malaysia) per aver partecipato all'intesa sui tubi catodici per schermi di televisori e computer

La Commissione ha inflitto, con decisione del 5 dicembre 2012¹, ammende per un importo totale di circa EUR 1,47 miliardi a sette imprese che hanno partecipato, nel periodo che va dagli anni 1996/1997 al 2006, ad una o a due distinte intese sul mercato dei tubi a raggi catodici (cathode ray tubes – “CRT”).

I CRT sono tubi di vetro sottovuoto contenenti un cannone a elettroni e uno schermo fluorescente. All'epoca dei fatti ne esistevano due tipi diversi: i tubi colore per schermi di computer (colour display tubes – “CDT”) e i tubi colore per televisori (colour picture tubes – “CPT”). Si trattava di componenti essenziali per produrre uno schermo di computer o un televisore a colori, e che potevano avere differenti dimensioni.

Questi tipi di CRT sono stati oggetto di due infrazioni, vale a dire un'intesa riguardante i CDT e un'intesa riguardante i CPT. Le intese consistevano sostanzialmente in fissazioni di prezzi, ripartizioni dei mercati e di clienti, nonché in limitazioni della produzione. Inoltre, le imprese partecipanti si sono scambiate con regolarità informazioni commercialmente sensibili.

La Samsung SDI ha partecipato direttamente, nonché mediante la propria controllata Samsung SDI (Malaysia), a due intese (Samsung SDI ha partecipato anche all'intesa sui CPT mediante un'altra delle sue controllate, la Samsung SDI Germany). La Commissione ha pertanto applicato alla Samsung SDI e alla Samsung SDI (Malaysia), congiuntamente e solidalmente, un'ammenda di EUR 69 418 000 nel contesto dell'intesa relativa ai CDT. D'altra parte, nel contesto dell'intesa relativa ai CPT, la Commissione ha inflitto alla Samsung SDI, alla Samsung SDI (Malaysia) e alla Samsung SDI Germany, congiuntamente e solidalmente, un'ammenda di EUR 81 424 000.

Le tre imprese hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per vedere annullata la decisione della Commissione sull'infrazione relativa ai CPT e ottenere la riduzione delle ammende ad esse inflitte per le infrazioni relative ai CPT e ai CDT. Con sentenza del 9 settembre 2015², il Tribunale ha respinto il ricorso e ha pertanto mantenuto le ammende applicate alle tre società³.

La Samsung SDI e la Samsung SDI (Malaysia) hanno allora proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per chiedere l'annullamento della sentenza del Tribunale e delle ammende ad esse inflitte.

¹ Decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer).

² Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, *Samsung SDI e a./Commissione* (T-84/13, v. anche comunicato stampa n. 97/15).

³ La Samsung SDI Germany è stata sciolta il 1° agosto 2014. Il Tribunale ha quindi constatato che, riguardo ad essa, non vi era più luogo a statuire sul ricorso.

Con la sentenza odierna, **la Corte respinge l'impugnazione e conferma le ammende inflitte congiuntamente e solidalmente alla Samsung SDI e la Samsung SDI (Malaysia)** (in prosieguo: la "Samsung").

Nell'ambito dell'intesa relativa ai CPT, la Corte considera che il Tribunale ha correttamente motivato il rigetto dell'argomento dedotto dalla Samsung secondo cui le vendite di prodotti che non costituivano oggetto dell'intesa sui CPT avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo dell'ammenda. Infatti, giustamente il Tribunale ha respinto tale argomento dichiarando che "la totalità dei CPT era stata oggetto di contatti collusivi che costituivano un'infrazione unica e continuata". Peraltro, la Corte conferma l'analisi del Tribunale secondo cui i vari comportamenti in esame presentavano tra loro un nesso di complementarità e si inscrivevano quindi in un piano d'insieme, in modo che la Commissione ha potuto giustamente qualificarli come infrazione unica.

Peraltro, la Samsung afferma di essere stata discriminata rispetto ad altri partecipanti all'intesa che sono sfuggiti a talune sanzioni. La Corte constata tuttavia che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell'attuazione del principio della parità di trattamento. In tal contesto, essa osserva che un'impresa cui sia stata applicata un'ammenda a causa della sua partecipazione a un'intesa non può chiedere l'annullamento o la riduzione di tale ammenda asserendo che un altro partecipante alla stessa intesa non sarebbe stato sanzionato per una parte o per l'integralità della propria partecipazione all'intesa medesima.

Riguardo all'intesa relativa ai CDT, la Samsung afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, nel calcolo dell'ammenda, il valore di vendite negoziate in Corea del Sud e aventi ad oggetto beni ceduti all'interno del SEE. La Corte ricorda che, secondo quanto constatato dallo stesso Tribunale, il luogo della cessione aveva un reale impatto sul livello delle vendite realizzate dalla Samsung. Infatti, anche se i prezzi e le quantità di CDT da fornire erano negoziati in Corea del Sud, i CDT venivano consegnati direttamente a partire dai depositi della Samsung nel SEE verso i depositi della Samsung Electronics, siti anch'essi nel SEE. Conseguentemente, la Corte dichiara che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto considerando che, per determinare l'importo delle vendite realizzate nel SEE, occorreva prendere in esame la totalità delle cessioni effettuate nel SEE, anche se le negoziazioni di tali vendite avevano avuto luogo fuori di esso.

Riguardo alla riduzione dell'ammenda, la Corte ricorda che non è di sua competenza, allorché si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un'impugnazione, sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale sull'importo delle ammende inflitte a determinate imprese per violazione del diritto dell'Unione, a meno che la Corte non ritenga che la sanzione sia tanto inadeguata ed eccessiva da essere sproporzionata. Orbene, così non è nella fattispecie.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575